



Carta dei Servizi del Mare

stagione balneare 2010

CARTA DEI SERVIZI DEL MARE

STAGIONE BALNEARE 2010

Sommario

1. Finalità della Carta dei Servizi del Marepag. 2

2. I procedimenti per la gestione del Demanio Marittimo

VARIAZIONI SOGGETTIVE

- a) Autorizzazioni per affidamento in gestione ex art.45/Bis C.N pag. 3
b) Autorizzazioni per subingressi " 5

ATTIVITÀ PREPARATORIE

- c) Livellamenti e transito sull'arenile " 7
d) Manutenzione ordinaria..... " 9
e) Ombreggi e strutture mobili " 12
f) Autorizzazioni per attrazioni e pubblici intrattenimenti " 15

ATTIVITÀ DI RIPRISTINO

- g) Delimitazioni / recinzioni e chiusure invernali " 18

VARIE

- h) Misurazioni arenile " 20
i) Spiagge libere " 21
l) Pubblicità " 23

3. Costi" 24

- m) Diritti di istruttoria
n) Marche da bollo

4. Modulistica " 25

5. Informazioni ai clienti/utenti..... " 25

6. Disciplina dei procedimenti " 26

1. FINALITA' DELLA CARTA DEI SERVIZI DEL MARE

La carta dei servizi del Servizio Demanio Marittimo nasce dall'esigenza di garantire agli operatori/concessionari del demanio marittimo ad uso turistico ricreativo e a tutti gli utilizzatori dei servizi balneari, una più completa regolamentazione con informazioni pratiche e relativa modulistica da utilizzare, che affianca l'ordinanza balneare ed il PDC descrivendo in maniera più dettagliata i procedimenti di competenza comunale di maggiore interesse e di più frequente attivazione soprattutto durante la stagione balneare. **Non si tratta quindi di una nuova fonte normativa ma di un disciplinare riepilogativo delle norme vigenti.**

Più precisamente si garantiscono:

1) IMPARZIALITA' - I referenti del Servizio Demanio Marittimo ispirano il loro comportamento a criteri di obiettività, giustizia ed eguaglianza di trattamento;

2) PARTECIPAZIONE - L'Ufficio è tenuto a predisporre gli strumenti idonei a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, l'informazione tempestiva, l'accesso alla visualizzazione dell'istanza, nonché la possibilità di presentare memorie, documenti di supporto alla definizione dell'atto finale, di partecipare in modo diretto ad eventuale contraddittorio indetto dall'amministrazione. In particolare garantisce:

- l'orientamento informativo in fase di avvio dell'istanza;
- la partecipazione dell'utente, se prevista, e/o di suo rappresentante alle conferenze di servizi e/o di contraddittori;
- l'accoglimento di documenti integrativi

3) TRASPARENZA - Il Servizio renderà possibile all'utente l'informazione, il monitoraggio e la verifica della fasi procedurali amministrative, nonché degli esiti delle stesse. In particolare garantisce:

- l'elenco della documentazione richiesta;
- la fornitura di modulistica standardizzata;
- l'emissione dell'atto autorizzatorio o dell'atto di diniego motivato;
- l'applicazione dei principi della L. 241/90 e s.m.i. in termini di trasparenza amministrativa.

4) SEMPLIFICAZIONE - Il Servizio provvederà ad aggiornare le procedure amministrative a cadenza annuale, ovvero quando il legislatore lo richieda; ad identificare l'elenco dei documenti autocertificabili ed a non richiedere certificati e documenti in tutti i casi in cui è ammessa l'autocertificazione o l'informazione è già in possesso della pubblica amministrazione.

PER OGNI PROCEDIMENTO VENGONO DISTINTE:

1) LA NORMATIVA

2) LA PROCEDURA DA SEGUIRE E I COSTI RELATIVI

3) LA TEMPISTICA

LA DELLA CARTA DEI SERVIZI DEL MARE 2010, SOSTITUISCE TUTTE LE COMUNICAZIONI PERIODICHE CHE IL SERVIZIO SOLITAMENTE INVIA.

SI PREGA PERTANTO DI CONSULTARLA PER QUALSIASI PROCEDURA E PER LE RELATIVE SCADENZE.

VERRANNO INViate SOLTANTO CIRCOLARI E COMUNICAZIONI RIGUARDANTI ADEMPIMENTI NON PRESENTI SULLA STESSA O CHE SUBIRANNO, SUCCESSIVAMENTE

ALLA DATA DI APPROVAZIONE, MODIFICHE NORMATIVE E PROCEDURALI .

2 .PROCEDIMENTI PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

VARIAZIONI SOGGETTIVE

A. **AUTORIZZAZIONI AFFIDAMENTO IN GESTIONE EX ART. 45/BIS C.N.**

1. NORMATIVA

a) Codice della Navigazione art.45/bis - "Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione".

b) Circolare 120 del 24/05/2001 comma 10 - Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione - "Il concessionario, previa autorizzazione dell'autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione o parte di esse ai sensi dell'articolo 45 bis del codice della navigazione **come modificato, per ultimo, dall'articolo 10, comma due della legge 16 marzo 2001, n. 88**".

2. PROCEDURE

a) Le richieste di autorizzazione devono essere inoltrate preventivamente, al Servizio demanio marittimo **almeno 30 gg. prima della decorrenza dell'affidamento in gestione**, in bollo con l'apposita modulistica (**ALLEGATO N.1 – MODULISTICA SID – DOMANDA D6 scaricabile dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al seguente indirizzo <http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=648>**), allegando :

- **la visura camerale con certificazione di antimafia del gestore**
- **il piano economico di gestione al fine della valutazione tecnica** per la gestione delle attività della concessione demaniale marittima.
- **il versamento dei diritti di istruttoria**
- **n. 1 marche da bollo da € 14,62**

b) Le richieste di gestione per periodi antecedenti la data di presentazione dell'istanza, non verranno autorizzate e saranno soggette all'immediato sopralluogo della Polizia Municipale per le relative verifiche.

c) L'autorizzazione demaniale, ai sensi dell'articolo 45 bis C.N. modif. dall'articolo 10, comma due della legge 16 marzo 2001, n. 88 **è propedeutica alla voltura delle relative licenze commerciali e pertanto verrà rilasciata esclusivamente per:**

- **ombreggio**
- **complessiva attività rientrante nella somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 91 della L.R. 11/2008 che precisa:**
"„Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 3 sono costituiti da un'unica tipologia definita esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande ...Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e

sull'attività dei pubblici esercizi) intestate alla stessa persona fisica o giuridica, relative ad un unico esercizio, si unificano nella tipologia unica di cui al presente comma” .

3. TEMPISTICA

a) Le istanze devono essere presentate in bollo **almeno 30 gg. prima della data di affidamento in gestione allegando la ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria pari ad € 31,00=** da versarsi sul c/c postale **n. 4655 intestato a “Comune di Pescara – Servizio Tesoreria – Autorizzazione art.45/bis – Demanio Marittimo”**

b) **Il rilascio dell’Autorizzazione è previsto entro 10 gg. dal ricevimento dell’istanza** previa consegna di **n. 1 marca da bollo da €14,62= da apporre sull’originale rilasciata al concessionario.**

D’ufficio si provvede ad inoltrare copia della suddetta Autorizzazione:

- al titolare della Concessione demaniale
- all’Ufficio Commercio
- alla Capitaneria di Porto
- all’Agenzia delle Dogane

B. AUTORIZZAZIONI PER SUBINGRESSI

1. NORMATIVA

a) Codice della Navigazione - art. 46: "Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente. In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca"

b) Regolamento C.N. - art. 30 : "Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione. 2. L'autorizzazione a sostituire altri nel godimento della concessione, a norma dell'articolo 46 del codice, è data dall'autorità che ha approvato la concessione e relativo atto è rilasciato dal capo del compartimento. 3. Qualora l'amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca."

c) Circolare Ministeriale n.120 del 24/05/2001 comma 9 - Subingresso nella concessione.

"Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.

Quando il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione all'autorità concedente.

- In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario sui beni demaniali o nel mare territoriale non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.
- In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se per ragioni attinenti all'idoneità tecnica o economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

In entrambi i casi, sul piano procedurale, l'istruttoria dovrà essere limitata - in aderenza anche ai principi introdotti dall'art. 1 della legge 241/90 - all'acquisizione delle istanze del cedente e del subentrante **ed all'accertamento delle condizioni soggettive di quest'ultimo** con l'esclusione anche nel ricorso alla pubblicazione della domanda trattandosi di atto di disponibilità del concessionario sottoposto a semplice autorizzazione..."

2. PROCEDURE

a) Le richieste di subingresso di ditte individuali e per cessione di quote e/o modifica dei patti sociali devono essere inoltrate preventivamente, al Servizio Demanio marittimo prima della stipula dell'atto notarile, in duplice copia con l'apposita modulistica in bollo (ALLEGATO N. 2 - MODULISTICA SID- DOMANDA D4) scaricabile dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al seguente indirizzo:

<http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=648>) allegando:

- Certificato camerale con antimafia della nuova società
- Planimetria manufatti esistenti ed estremi precedente autorizzazione doganale.
- PIANO ECONOMICO DI GESTIONE **al fine della valutazione tecnica** per la gestione delle attività della concessione demaniale marittima.

b) Una copia dell'istanza di subingresso corredata di tutti gli allegati viene inoltrata all'Agenzia delle Dogane per il relativo Nulla Osta ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo n. 374/90, senza il quale non

potrà essere rilasciata la Licenza di Subingresso;

c) L' istruttoria per il rilascio del titolo demaniale di Subingresso prevede:

- l'acquisizione del NULLA OSTA rilasciato dall'Agenzia delle Dogane **di cui all'art. 19 del D.L.vo n. 374/90;**
- la definizione di eventuali procedure di contenzioso edilizio;
- la verifica della regolarità nel pagamento dei canoni demaniali e della relativa imposta regionale;
- la verifica della voltura della polizza fidejussoria;
- il pagamento dei diritti di istruttoria **pari ad € 110,00=** da versarsi sul c/c postale **n. 4655 intestato a "Comune di Pescara – Servizio Tesoreria – Demanio Marittimo"**
- il pagamento delle spese contrattuali (spese di registrazione e marche da bollo) che vengono richieste con successiva apposita nota dettagliata.

3. TEMPISTICA

a) Le istanze devono essere presentate prima della stipula dell'atto notarile in duplice copia.

b) L'inoltro dell'istanza corredata di tutti gli allegati all'Agenzia delle Dogane per il rilascio del Nulla Osta avviene entro 3 gg. dal ricevimento della stessa.

c) La licenza di subingresso, alla quale viene allegato il nulla osta doganale, viene sottoscritta dal nuovo titolare, dal dirigente del Servizio Demanio Marittimo e da due testimoni, ad avvenuta presentazione di tutti i versamenti e i documenti indicati **al punto 2 c).**

e) L'atto viene registrato entro 20 gg. dalla sottoscrizione, presso l'Agenzia delle entrate a cura del Servizio Demanio Marittimo, che provvede ad inoltrare copia registrata dello stesso :

- al titolare della concessione
- all' Ufficio Commercio
- alla Regione Abruzzo – Servizio Demanio
- all'Agenzia del Demanio
- alla Capitaneria di Porto
- all'Agenzia delle Dogane

ATTIVITA' PREPARATORIE

C. LIVELLAMENTI E TRANSITO SULL'ARENILE
--

1. NORMATIVA

a) ORDINANZA BALNEARE ANNO 2010 - art. 1 lettera b) : " DAL 10 MARZO POSSONO AVERE INIZIO LE ATTIVITÀ PREPARATORIE E DI ALLESTIMENTO DELLE AREE IN CONCESSIONE E DELLE SPIAGGE LIBERE, CHE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE CONCLUSE ENTRO IL 15 MAGGIO:

b) ORDINANZA BALNEARE ANNO 2010 art. 3:

lettera f): " è vietata l'occupazione (accesso, transito, sosta, fermata) del demanio marittimo con automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere; con attrezzature di ogni genere (compresi surf, windsurf e Kite surf, moto d'acqua e/o altre attrezzature, che dovranno essere posizionati esclusivamente nelle apposite rastrelliere e/o spazi appositamente predisposti), con eccezione dei mezzi di soccorso, dei mezzi per la pulizia e la sistemazione delle spiagge e di quelli utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni. E' consentita la sola sosta di motociclette/ciclomotori e solo in aree in concessione, purchè sia individuata in idonee zone, attrezzate con camminamenti in schiappe, retrostanti lo stabilimento ed attigue al confine ovest della concessione stessa.

lettera g) Limitatamente ai tratti di costa non interessati da interventi di ripascimento, l'avvio delle operazioni di livellamento delle spiagge effettuate all'inizio della stagione, (lavorazione finalizzata ad eliminare la presenza di avvallamenti e regolarizzarne la superficie, senza alterazione dei profili longitudinale e trasversale e delle quote altimetriche dell'arenile in concessione), **dovrà essere preventivamente comunicato al Comune e all'Autorità Marittima locale.**

- I mezzi meccanici targati che accedono nelle aree demaniali marittime dovranno essere muniti dell'autorizzazione comunale.

- Nelle aree interessate da interventi di ripascimento (interventi CIPE 2004-2007 pregressi) effettuati dalla Regione Abruzzo o dai Comuni le operazioni di livellamento ed allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere comunali non dovranno per nessun motivo manomettere le opere del progetto CIPE installate a difesa della costa e non dovrà essere modificata la quota della spiaggia emersa. **Per tali aree le operazioni di livellamento dovranno essere autorizzate dai Comuni** competenti .

- Nelle aree interessate dai lavori di ripascimento in atto, effettuati dalla Regione Abruzzo e non ancora collaudati, è vietato ogni tipo di operazione comprese le attività di livellamento. Il transito dei mezzi meccanici targati occorrenti per l'esecuzione di qualsiasi operazione sul demanio marittimo, deve essere autorizzato dai Comuni competenti per territorio; la richiesta di autorizzazione deve pervenire da parte del concessionario o dell'Associazione di categoria o della ditta esecutrice dei lavori.

- Durante la stagione balneare è consentita l'attività di cantiere per ristrutturazioni e/o costruzione di stabilimenti balneari, purchè in area delimitata ed interdotta ai non addetti ai lavori. Durante la stagione balneare, allo scopo di evitare che tali mezzi costituiscano pericolo od intralcio per i bagnanti, è vietato effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con l'ausilio di mezzi meccanici dalle ore 09.30 alle ore 18.30.

- E' consentito l'accesso nelle ore notturne, dalle ore 23,00 alle ore 5,00, con mezzi motorizzati a due o a quattro ruote per la vigilanza delle spiagge. Ogni mezzo targato utilizzato deve essere munito di autorizzazione comunale, da richiedere almeno 14 giorni prima dall'inizio del periodo di servizio. Tutte le autorizzazioni rilasciate per il transito degli automezzi devono essere trasmesse dal Comune all'Autorità Marittima locale.

- Nelle operazioni di livellamento ed allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere comunali devono essere salvaguardate le zone segnalate da Associazioni di difesa per l'ambiente per consentire la schiusa delle uova di una specie di uccello protetta "il fratino".

2. PROCEDURA

Le attività preparatorie e di allestimento possono avere inizio dal 10 Marzo.

ATTIVITA' PER LE QUALI E' NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE DEMANIALE:

a) Il transito di tutti i mezzi meccanici TARGATI occorrenti per l'esecuzione di qualsiasi operazione sul demanio marittimo, DEVE ESSERE AUTORIZZATO dai Comuni competenti per territorio;

La richiesta di autorizzazione con l'apposita modulistica (**ALLEGATO N. 3**) deve pervenire:

- **da parte del concessionario**
- **o dell'Associazione di categoria**
- **o della ditta esecutrice dei lavori.**

b) per le OPERAZIONI DI LIVELLAMENTO SULLE AREE SOGGETTE A INTERVENTI DI RIPASCIMENTO (interventi CIPE 2004-2007 progressi) deve essere rilasciata apposita AUTORIZZAZIONE del Servizio Demanio Marittimo.

Pertanto è necessario:

- presentare istanza con l'apposita modulistica (**ALLEGATO N.4**) **almeno 10 gg. prima dell'inizio dei lavori** precisando che le lavorazioni **verranno svolte da imprese specializzate, iscritte agli elenchi "Art.68 C.d.N. " presso la competente Capitaneria di Porto.**

ATTIVITA' PER LE QUALI E' NECESSARIA SOLO LA PREVENTIVA COMUNICAZIONE:

c) per le operazioni di livellamento (lavorazione finalizzata ad eliminare la presenza di avvallamenti in modo da rendere più regolare la superficie della spiaggia, senza alterare il profilo longitudinale e trasversale dell'arenile ovvero le quote altimetriche dell'area in concessione) delle spiagge NON interessate dal progetto RICAMA, effettuate all'inizio della stagione, è necessaria:

- una preventiva **comunicazione con l'apposita modulistica (ALLEGATO N. 5) al Comune e all'Autorità Marittima locale, e solo qualora vengano utilizzati mezzi meccanici targati, gli stessi dovranno essere muniti dell'autorizzazione comunale di cui al punto 2 a).**

DIVIETI

d) Nelle aree interessate dai lavori di ripascimento in atto, effettuati dalla Regione Abruzzo e non ancora collaudati, è vietato ogni tipo di operazione, comprese le attività di livellamento.

3. TEMPISTICA

a) Per i livellamenti di cui al punto 2 c) e che non comportano l'uso di mezzi targati, le COMUNICAZIONI devono essere presentate in carta semplice, almeno 10 gg. prima dell'inizio dei lavori;

b) Per le operazioni di livellamento di cui al punto 2 c) se fatte con mezzi meccanici targati, e di cui al punto 2 b) effettuate con qualsiasi mezzo, le ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE in carta semplice, devono essere presentate almeno 10 gg. prima dell'inizio dei lavori.

c) Le autorizzazioni per i mezzi targati e per i livellamenti verranno rilasciate entro 30 gg.

dal ricevimento dell'istanza.

D. INTERVENTI DI MANUTENZIONE

1. NORMATIVA

a) PIANO DEMANIALE COMUNALE – art. 7 :

comma 2: "Gli impianti tecnologici e/o di urbanizzazione dovranno essere realizzati prima o contemporaneamente all'esecuzione degli stabilimenti previsti nel piano, dando comunque priorità alla rimozione delle situazioni di degrado ricomprese nel perimetro del piano, quali strutture ed elementi fatiscenti ed in disuso presenti sull'arenile e/o strutture di materiali inquinanti o fortemente in contrasto con l'ambiente."

comma 3. "Gli interventi edilizi nelle aree ricadenti all'interno del Piano dovranno rispettare le prescrizioni delle presenti norme tecniche, quelle degli elaborati grafici di progetto del Piano, nonché del Regolamento di Igiene."

comma 4. "Attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive dovranno inoltre essere acquisiti tutti i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni dei competenti uffici comunali, regionali e dello Stato, secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30/03/1942 e successive modificazioni e integrazioni, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. n. 328 del 15/02/1952, della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24/05/2001, e da altre norme statali o regionali in materia di interventi su aree del Demanio Marittimo

b) PIANO DEMANIALE COMUNALE – art. 11:

comma 1. Gli interventi edificatori possibili per ciascuna zona in cui è organizzato l'arenile sono indicati negli articoli: 14 - Utilizzazione delle zone libere, 15 - Utilizzazione delle zone destinate a concessioni demaniali, 16 - Utilizzazione delle zone speciali.

comma 2. Gli interventi sono attuati nel rispetto di tutta la normativa ambientale, paesistica, urbanistica, edilizia, impiantistica, sanitaria etc., previo rilascio del relativo permesso di costruire, o presentazione di denuncia di inizio attività, secondo quanto previsto dal vigente R.E.C. nonché dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni (T.U. Per l'Edilizia), previo rilascio del N.O. dei BB.AA.

comma 3. Gli interventi assentibili sono quelli di cui all'art. 3 del T.U. per l'Edilizia, entro i limiti definiti dalle presenti norme:

a) interventi di "manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di "manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di "restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di "ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica con adeguamento

alle indicazioni del successivo art. 15. Nel caso che l'adeguamento di cui all'art. 15 comporti una modifica della sagoma, l'intervento si intenderà non più come "ristrutturazione", bensì come "nuova costruzione", di cui all'art. 11, comma 3, lettera e) del presente testo normativo;
e) interventi di "nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite dalle lettere precedenti."

comma 4. Ogni intervento realizzabile sull'arenile, nel rispetto delle presenti norme, deve prevedere la tutela di eventuali "sistemi dunali" esistenti.

c) PIANO DEMANIALE COMUNALE – art. 12:

comma 1. Gli interventi di ristrutturazione, nuova edificazione e demolizione con ricostruzione possono essere realizzati solo prevedendo l'adeguamento dell'intera struttura a quanto previsto nel presente piano.

2. I manufatti realizzati, se regolarmente autorizzati, in caso di interventi, di cui al precedente art. 11 comma 3, lettere d) ed e), potranno mantenere le attività già in atto e la quantità di superficie coperta esistenti, adeguandosi alle indicazioni del comma 9 del successivo art. 15, fermo restando quanto stabilito dall'art. 15 comma 9 quater.

3. Sono assentibili, altresì, gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 11, anche sui manufatti esistenti non connessi direttamente all'attività balneare, ma rientranti nella tipologia di cui alla lettera c) del precedente art. 9, regolarmente autorizzati, con il mantenimento della superficie coperta, l'altezza e l'occupazione del fronte esistenti. E' possibile, qualora si renda necessario, l'introduzione di elementi, anche strutturali che determinino ampliamenti volumetrici, finalizzati alla rifunzionalizzazione della struttura ai fini igienico-sanitari, all'adeguamento alle norme di sicurezza (impiantistica, antincendio, ecc.) e nel rispetto della L. 626/94. Tali elementi innovativi non dovranno in alcun modo ostacolare l'accesso alla spiaggia e la visibilità del mare, per tanto occupare il fronte della concessione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 commi 10-13 del PDM.

d) PIANO DEMANIALE COMUNALE – art. 17 comma 5:

lettera g) In ogni caso, inerbimenti e piantumazioni dovranno essere costituiti da specie tipiche dei luoghi. Dovranno essere salvaguardate le essenze arboree esistenti, segnatamente quando costituiscono elemento naturale di diversificazione tra spiaggia e retro spiaggia.

h) Per il posizionamento di piante e arbusti, **non è richiesta alcuna autorizzazione** purché posizionate ad una distanza minima di 15 m dalla battigia, a 40 cm dai percorsi pedonali, curandone la crescita affinché la chioma sia ad altezza minima di 2,10 m dal percorso pedonale.

e) PIANO DEMANIALE COMUNALE – art. 15 comma 27:

Al fine di delimitare alcuni spazi all'interno della concessione, sono consentite modeste recinzioni di arredo di altezza massima pari a 1,00 m e se realizzate in "verde" con la posa a dimora di siepi, alberelli, eccetera, di altezza massima pari a 1,20 m. Tali arredi non devono in alcun modo impedire il passaggio sugli spazi di transito verso la spiaggia. E' fatto divieto di utilizzare tali recinzioni per delimitare i confini della concessione, ostacolare l'accesso alla spiaggia e comunque posizionarle sul fronte strada (Riviera). E' consentita la deroga alle presenti prescrizioni e la posa in dimora di siepi di altezza massima pari a 1,20 m soltanto per le concessioni che, a causa dell'erosione della spiaggia, abbiano una profondità pari a 50 m.

f) PIANO DEMANIALE MARITTIMO REGIONALE – art. 12 comma 14: " Per il posizionamento di piante e arbusti, non è richiesta alcuna autorizzazione purché posizionate ad una distanza minima di m.15 dalla battigia. Sono escluse le aree di cui al comma 4 dell'art. 5.

2. PROCEDURA

INTERVENTI PER I QUALI E' NECESSARIA SOLO UNA COMUNICAZIONE:

a) Per gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art.9 delle norme tecniche del Piano Regolatore vigente e dell'art. 6 del DPR 380/2001, che non necessitano di DIA e/o Permessi a Costruire e che non comportano trasformazione delle aree e delle strutture della concessione, dovrà essere prodotta **al Servizio Demanio Marittimo, COMUNICAZIONE contenente la descrizione dell'intervento e apposita dichiarazione che lo stesso avverrà nel rispetto delle normative**

vigenti.

b) Per il posizionamento di piante e arbusti **dovrà essere prodotta al Servizio Demanio Marittimo COMUNICAZIONE con relativa planimetria e descrizione dell'intervento, con apposita dichiarazione che lo stesso avverrà nel rispetto dell'art. 15 comma 27 e dell'art. 17 comma 5 del PDC.**

Si ricorda la prescrizione circa l'utilizzo delle specie tipiche dei luoghi per la piantumazione nella sabbia al fine di evitare modifica sostanziale degli arenili con l'utilizzo di terra. Qualora ciò si renda necessario è consigliabile la piantumazione in vasi.

INTERVENTI PER I QUALI E' NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE e/o CONCESSIONE SUPPLETIVA:

c) Per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria di cui alle norme tecniche del Piano Regolatore vigente e del DPR 380/2001 e succ.modifiche ed integraz., che necessitano di DIA e/o Permessi a Costruire, e che comportano la trasformazione delle aree e delle strutture in concessione, occorre attivare l'iter procedurale presso il Servizio SUAP e la richiesta di autorizzazione presso il servizio demanio con l'apposita modulistica (**ALLEGATO N.9 MODULISTICA SID – DOMANDA D3 scaricabile dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al seguente indirizzo <http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=648>**), che si concluderà con il rilascio di Autorizzazione Art. 24 R.C.N. e/o Concessione Suppletiva.

3. TEMPISTICA

a) Le comunicazioni di cui al **punto 2 a) e 2 b)** devono essere presentate **prima dell'inizio dei lavori.**

b) Per le procedure di cui al punto **2 c)**, interessate da DIA e/o Permessi a Costruire, la tempistica è legata all'acquisizione dei pareri degli enti terzi.

A conclusione di tali procedure il Servizio Demanio Marittimo rilascerà le competenti Autorizzazioni/Concessioni entro 20 gg. dal ricevimento da parte del SUAP, della Dia efficace e/o della proposta di assenso al permesso a Costruire.

E. OMBREGGI E STRUTTURE MOBILI – INSTALLAZIONE E RIMOZIONE

1. NORMATIVA

a) PIANO DEMANIALE COMUNALE – art. 8 comma 2: "2. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli impianti ed attrezzature secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24/05/2001 si definiscono: strutture fisse quelle che, pur avendo carattere di rimovibilità, a fine stagione non sono rimosse, e strutture mobili quelle che a fine stagione sono effettivamente rimosse.

Si precisa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, che sono da ricomprendersi tra le strutture mobili anche gli scheletri delle strutture di ombreggio.

Le strutture mobili possono essere autorizzate esclusivamente per il periodo dell'anno compreso tra il 15 aprile ed il 15 ottobre.

- Più precisamente SONO DA CONSIDERARE STRUTTURE MOBILI **gli ombreggi, le tende parasole o le modeste strutture destinate ad ombreggio semplicemente poggiate ed ancorate a terra, oltre ad elementi lapidei od in calcestruzzo od altro materiale aventi modeste dimensioni, posti a secco sull'arenile per la formazione di percorsi e/o piazzole.**

b) PIANO DEMANIALE COMUNALE – art. 14 comma 4: " I concessionari dovranno garantire uno spazio di almeno 5 m tra le diverse concessioni per il libero accesso al mare; **sono fatte salve le situazioni esistenti, inamovibili o fisse**, con esclusione delle cabine, per le quali dovrà comunque essere garantito un corridoio di libero transito a carico di entrambi i confinanti per almeno 2,5 m ciascuno.

c) PIANO DEMANIALE COMUNALE – art. 15 comma 4:

" La percentuale massima di superficie pavimentata per passerelle piazzole, con esclusione delle passerelle riservate a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, non potrà superare il 20% dell'area concessa con una superficie massima di 250 m². L'esistente, legittimamente realizzato è fatto salvo. **Non concorrono alla determinazione massima assentibile della superficie pavimentata gli spazi occupati da chiazze in c.a., in legno, in materiale plastico o altro, semplicemente poggiate sulla sabbia PURCHÉ AUTORIZZATE ESCLUSIVAMENTE PER IL PERIODO DELL'ANNO COMPRESO TRA IL 15 APRILE ED IL 15 OTTOBRE in quanto rientranti tra le struttura mobili.**

d) PIANO DEMANIALE COMUNALE – art. 15 comma 23: Per la realizzazione di modeste strutture mobili per tendaggi destinati ad ombreggio semplicemente poggiate e ancorate a terra che non superino il 5% dell'area in concessione, **il concessionario può procedere previa mera comunicazione al Comune**, purché le stesse siano ricomprese nei parametri di cui al presente articolo.

e) PIANO DEMANIALE COMUNALE - Art. 18 comma 2 del PDC : "1. Nelle zone destinate alle concessioni demaniali balneari gli ombrelloni aperti dovranno essere posizionati a una distanza di 2,50 m dal confine della concessione onde consentire la realizzazione di un corridoio di accesso al mare di 5,00 m **sul quale l'ombreggio non potrà estendersi.**"

f) ORDINANZA BALNEARE ANNO 2010 - art. 1 lettera b) : " dal **10 marzo** possono avere inizio le attività preparatorie e di allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere, che devono necessariamente essere concluse entro il **15 maggio**; le strutture mobili ed attrezzature balneari devono essere rimosse entro il **20 novembre**;

f) ORDINANZA BALNEARE ANNO 2010 - art. 4 comma 1 lettera f): "sugli arenili in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni "hawaiani" con un diametro massimo di mt. 6, nonché, in luogo ed oltre agli ordinari ombrelloni, di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale e che abbiano una superficie d'ombra pari nel massimo a quanto concesso per gli ombrelloni "hawaiani" e da posizionare in modo tale da non precludere la

vista del mare. "Per la realizzazione di modeste strutture mobili per tendaggi destinate ad ombreggio" si fa riferimento all'art. 12 comma 15 del Piano Demaniale Marittimo Regionale;

2. PROCEDURA

STRUTTURE PER LE QUALI E' NECESSARIA SOLO UNA COMUNICAZIONE:

a) Per la posa di strutture destinate ad ombreggio, **di cui al punto 1) lettera d)** si dovrà produrre, a questo Ente ed alla Agenzia delle Dogane, **COMUNICAZIONE con l'apposita modulistica (ALLEGATO N. 6), corredata dai seguenti allegati:**

- idoneo elaborato grafico, in scala opportuna e puntualmente quotato, ove siano riportate le installazioni da eseguire, con i relativi posizionamenti delle stesse;
- relazione tecnica esplicativa riguardante le caratteristiche dimensionali e tipologiche delle opere oggetto di installazione, conformemente a quanto dettato dall'art. 15 del vigente P.D.C. nella quale venga dimostrato la facile rimovibilità delle stesse ai fini del relativo smontaggio da eseguire a fine stagione;

b) Per tutte le strutture mobili stagionali che sono state Autorizzate ai sensi dell'art.24 R.C.N. nella precedente stagione Balneare, e che vengono riposizionate senza apportare alcuna modifica alla precedente Autorizzazione. Il concessionario nella comunicazione dovrà indicare gli estremi della precedente autorizzazione e dichiarare **in riferimento alla stessa, che nulla è variato.**

Si consiglia di conservare presso la Concessione, copia della comunicazione con l'allegata autorizzazione precedente, da esibire in caso di eventuali controlli.

STRUTTURE PER LE QUALI NON OCCORRE PROCEDERE A COMUNICAZIONE:

c) Qualora le strutture di cui al punto 1 a) pur essendo stagionali, SIANO RIPORTATE ANALITICAMENTE SULL'ALLEGATO PLANIMETRICO DEL TITOLO CONCESSORIO ED IL LORO RIPOSIZIONAMENTO NON COMPORTA ALCUNA VARIAZIONE DEL TITOLO STESSO, **non occorre produrre alcuna documentazione.**

d) PER GLI ELEMENTI DI ARREDO (sedie, tavoli, poltrone ecc., nonché banconi bar e/o strutture mobili che vengono trasportate durante il giorno sull'arenile per la distribuzione di prodotti preconfezionati e che non prevedono adduzione e scarico di acqua mediante tubazioni di collegamento alle linee esistenti all'interno della concessione), **non occorre procedere ad alcuna comunicazione.**

STRUTTURE PER LE QUALI E' NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE DEMANIALE:

e) Tutte le strutture di cui al punto 1 a), ESCLUSI GLI OMBREGGI INDICATI AL PUNTO 1 lettera a) se non già autorizzate sul titolo concessorio o con una precedente autorizzazione art.24, DOVRANNO OTTENERE LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE di questo Ente, previa presentazione di **un'istanza in bollo (ALLEGATO N. 7)** che deve pervenire almeno 30 gg. prima dell'installazione, corredata da:

- copia della comunicazione presentata presso l'ufficio dell'agenzia delle Dogane con in calce il timbro attestante l'avvenuta presentazione presso lo stesso ufficio;
- idoneo elaborato grafico, in scala opportuna e puntualmente quotato, ove siano riportate le installazioni da eseguire, con i relativi posizionamenti delle stesse;
- relazione tecnica esplicativa riguardante le caratteristiche dimensionali e tipologiche delle opere oggetto di installazione, conformemente a quanto dettato dall'art. 15 del vigente P.D.C. nella quale venga dimostrato la facile rimovibilità delle stesse ai fini del relativo smontaggio da eseguire a fine stagione;
- ricevuta del versamento per diritti d'istruttoria pari ad € 31,00 da versare sul C/C postale n. 4655

intestato a "Comune di Pescara – Rilascio autorizzazione ai sensi dell'art.24 R.C.N. - Demanio Marittimo";

- n. 1 marche da bollo pari ad € 14,60 da porre sull'eventuale autorizzazione.

SI RICORDA CHE I CHIOSCHI PUR SE STAGIONALI E SEMPLICEMENTE POGGIATI A TERRA, NON RIENTRANO TRA LE STRUTTURE MOBILI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2 DEL PDC.

IN TAL CASO PER IL LORO POSIZIONAMENTO, E' NECESSARIO ATTIVARE LA PROCEDURA PRESSO IL SERVIZIO SUAP PER OTTENERE IL RELATIVO PERMESSO A COSTRUIRE NEL RISPETTO DELLE NORME E DEI PARAMETRI RIPORTATI NEL VIGENTE PDC E SOLO SUCCESSIVAMENTE VERRA' RILASCIATA AUTORIZZAZIONE DEMANIALE.

- Il rilascio dell'Autorizzazione art.24 è previsto entro 30 gg. dal ricevimento dell'istanza.
D'ufficio si provvede ad inoltrare la suddetta Autorizzazione :

- al titolare della Concessione demaniale
- alla Capitaneria di Porto

3. TEMPISTICA

a) Le comunicazioni di cui al punto 2 a) e 2 b) devono essere presentate prima dell'inizio della stagione balneare.

b) Le istanze di cui al punto 2 e) devono essere presentate almeno 30 gg. prima dell'inizio della stagione balneare per consentire l'adeguata istruttoria ed il rilascio dell'Autorizzazione art. 24 R.C.N. nel rispetto dei termini di legge.

c) Tutti gli impianti e le strutture mobili, compresi gli scheletri delle strutture di ombreggio, presenti nell'area di concessione, verranno autorizzate fino al 15 Ottobre.

Secondo quanto disposto dall'ordinanza balneare anno 2010, le stesse devono essere rimosse entro il 20 novembre.

Pertanto dal 15 Ottobre al 20 Novembre potranno essere svolte le operazioni di ripristino delle aree e a far data dal 20 novembre l'arenile deve risultare completamente libero da tutte le opere e gli arredi stagionali che, se non trasferite altrove, potranno essere ricoverate all'interno della concessione, esclusivamente secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative riepilogate al punto g) della presente Carta dei Servizi.

F. AUTORIZZAZIONI PER ATTRAZIONI E PUBBLICI INTRATTENIMENTI

1. NORMATIVA

a) PIANO DEMANIALE COMUNALE - art. 13: "Le attività consentite all'interno della spiaggia, oltre alle attività strettamente legate alla balneazione, sono:

- a) qualsiasi attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) le attività di gioco, sport, baby sitting e di cura della salute del corpo, direttamente connesse alla presenza delle persone sull'arenile nel periodo della stagione balneare;
- c) gestione di attività ricreative e sportive;
- d) servizi di supporto all'attività balneare quali: pronto soccorso, centro informazioni.

2. Al fine di tutelare la salute e la quiete pubblica, salvaguardando gli ambienti abitativi e l'ambiente esterno dall'inquinamento acustico è fatto obbligo ai concessionari e/o ai gestori di attività servite da impianti elettroacustici di diffusione sonora di attenersi a quanto prescritto dall'apposito Regolamento Comunale o dai dispositivi sindacali posti in essere."

b) PIANO DEMANIALE COMUNALE - art. 15 comma 29 - " E' vietata l'installazione di strutture di servizio di impianti sportivi, ad eccezione di quelle mobili da utilizzare in occasione di particolari eventi espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

c) Ordinanza balneare anno 2010 - art. 1 lettera f) "l'occupazione (accesso, transito, sosta, fermata) del demanio marittimo con automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere; con attrezzature di ogni genere (compresi surf, windsurf e Kite surf, moto d'acqua e/o altre attrezzature, che dovranno essere posizionati esclusivamente nelle apposite rastrelliere e/o spazi appositamente predisposti), con eccezione dei mezzi di soccorso, dei mezzi per la pulizia e la sistemazione delle spiagge e di quelli utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni. E' consentita la sola sosta di motociclette/ciclomotori e solo in aree in concessione, purchè sia individuata in idonee zone, attrezzate con camminamenti in schiappe, retrostanti lo stabilimento ed attigue al confine ovest della concessione stessa.

d) Ordinanza balneare anno 2010 - art. 4 lettera m) "i concessionari, cui è riconosciuta ogni e qualsiasi responsabilità derivante dagli eventi del gioco, possono attrezzare, all'interno delle aree oggetto del titolo concessorio e, comunque, retrostanti l'ultima fila di ombrelloni, spazi per il gioco (beach-Volley, beach-basket etc.) assumendo le precauzioni necessarie ad evitare nuocimento ai bagnanti ed ai frequentatori delle spiagge, con l'installazione intorno a detti spazi di una rete di protezione (rete in fibra vegetale o sintetica del tipo di quelle adoperate per la pesca) alta almeno tre metri e sorretta da paletti posti intorno al perimetro del campo da gioco;

e) Regolamento di attuazione C.N. - Art. 24 - Variazioni al contenuto della concessione - "1. La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione.

2. Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento della istruttoria. **Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non via sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorità che ha approvato l'atto di concessione."**

2. PROCEDURE

ATTIVITA' E ATTRAZIONI SU AREE DEMANIALI

a) Prima dell'inizio della stagione estiva tutte le attrazioni dislocate nell'area demaniale degli stabilimenti balneari quali:

- **gonfiabili**

- **giostrine per bambini ecc. come da elenco di cui all'art. 4 della L. 18/03/1968 n. 337 aggiornato con decreto del 20/03/2003**

- **attività di intrattenimento musicale e/o danzante**

devono essere in possesso della specifica autorizzazione di cui alla ex tabella C della legge 287/91 legata all'attività di intrattenimento in genere, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 4 della L. 18/03/1968 n. 337 aggiornato con decreto del 20/03/2003 e dal D.P.R. 19 agosto 1996.

In particolare, come precisato nella circolare SUAP prot. 320 del 02/03/2010:

- **Ogni attrazione di spettacolo viaggiante**, ai fini della sicurezza deve essere in possesso di collaudo statico di ogni gioco, di certificazione CEE nonché certificazione di corretto montaggio con specifica dichiarazione sottoscritta da professionista abilitato, o direttamente dai gestori se in possesso dei requisiti di cui al comma 3 art. 6 decreto del 18 maggio 2007 "norme di sicurezza pe le attività di spettacolo viaggiante".

- Per quanto attiene **le attività di intrattenimento musicale e/o danzante negli stabilimenti balneari**, le stesse sono soggette a specifica autorizzazione di cui agli artt. 68 – 80 T.U.L.P.S.; coloro che sono già in possesso di tali autorizzazioni sono tenuti a presentare prima dell'inizio di ogni attività musicale, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal titolare dello stabilimento che attesti di non aver apportato alcuna modifica agli impianti ed attrezzature dall'ultima autorizzazione rilasciata da questo settore ai sensi degli artt. 68-80 TULPS.

- **Le attività di pubblico spettacolo** sono compiutamente normate dal Regolamento Comunale per la disciplina della "Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo" approvato con deliberazione n. 109 del 21/07/2008, e dal Regolamento Comunale in materia di inquinamento acustico approvato con deliberazione n. 81 del 21 maggio 2007, disponibile al sito <http://suap.comune.pescara.it>.

b) L'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE (in bollo) ai sensi **dell'art.24 C.N.**, per:

• IL POSIZIONAMENTO DI GIOSTRINE, GIOCHI E GONFIABILI DI CUI AL PUNTO 2 A), non autorizzate sul titolo concessorio;

• LO SVOLGIMENTO DELLE SUDDETTE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE E/O DANZANTE, DI PARTICOLARI ATTIVITÀ SPORTIVE E/O LUDICHE CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE E/O MEZZI da posizionare in specifiche **aree non indicate ed autorizzate nel titolo concessorio**,

deve essere presentata con l'apposito modulo (**ALLEGATO N.7**) utilizzato anche per le strutture stagionali, che deve pervenire almeno 30 gg. prima dell'inizio delle attività, corredata da:

• un elaborato grafico che identifichi la superficie dell'area da utilizzare per i suddetti scopi con le eventuali relative strutture delimitate e messe in sicurezza;

• una relazione sulla tipologia di attività che si intende svolgere;

• ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria **pari ad € 31,00=** da versarsi sul c/c postale n. **4655 intestato a "Comune di Pescara – Rilascio autorizzazione ai sensi dell'art.24 R.C.N. - Demanio Marittimo"**

• **n. 1 marca da bollo da € 14,62=**

MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI PUBBLICO INTERESSE SU AREE DEMANIALI

c) Le richieste di **utilizzo occasionale e temporaneo** di porzioni di **spiagge in concessione, per eventi e/o manifestazioni di pubblico interesse** devono essere inoltrate al Servizio Demanio marittimo almeno 30 gg. prima dell'evento e/o manifestazione con apposita **istanza in bollo (ALLEGATO N.8)** corredata di:

- elaborato grafico indicante le esatte superfici da occupare
- planimetria e prospetto dai quali risultino la tipologia e la natura delle installazioni previste per l'organizzazione degli eventi e/o manifestazioni.
- programma dettagliato della manifestazione/evento
- ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria **pari ad € 31,00=** da versarsi sul c/c postale **n. 4655 intestato a "Comune di Pescara – Rilascio autorizzazione per eventi e manifestazioni"**
- **n. 1 marca da bollo da € 14,62=**

Si ricorda di inoltrare richiesta anche al:

- al Servizio SUAP – Ufficio di Polizia amministrativa per la specifica autorizzazione di cui agli artt. 68 80 T.U.L.P.S.;
- al Servizio Sportello Unico Ambiente per le autorizzazioni relative agli impianti di diffusione sonora;
- all'Agenzia delle Dogane per la relativa Autorizzazione ai sensi **dell'art. 19 del D.L.vo n. 374/90, qualora sia prevista l'installazione di strutture;**

3. TEMPISTICA

a) Le istanze di cui al **punto 2 b)** devono essere presentate con l'apposita modulistica **almeno 30 gg. prima dell'inizio delle attività** e le autorizzazioni **verranno rilasciate entro 30 gg. dalla presentazione, ad avvenuto versamento dei diritti di istruttoria pari ad € 31,00=** da versarsi sul c/c postale n. 4655 intestato a "Comune di Pescara – Rilascio autorizzazione ai sensi dell'art.24 R.C.N."

b) Le istanze di cui al **punto 2 c)** devono essere presentate **direttamente dal concessionario** e non dal soggetto organizzatore dell'evento/manifestazione, **almeno 30 gg. prima dell'evento/manifestazione e le autorizzazioni verranno rilasciate ad avvenuto versamento dei diritti di istruttoria pari ad € 31,00=** da versarsi sul c/c postale **n. 4655 intestato a "Comune di Pescara – Rilascio autorizzazione evento e/o manifestazione"**

c) **Le Autorizzazioni rilasciate** entro 30 gg. dal ricevimento dell'istanza saranno inoltrate alla Capitaneria di Porto e alla Polizia Municipale.

ATTIVITA' DI RIPRISTINO

G. DELIMITAZIONI / RECINZIONI / CHIUSURE INVERNALI

1. NORMATIVA

a) PIANO DEMANIALE COMUNALE –

- **art.15 comma 15:** "E' vietata la recinzione delle aree in concessione."

- **art.15 comma 16:** "- è possibile, qualora si renda necessario, chiudere i porticati e/o le tettoie esistenti solo per la stagione invernale al fine di utilizzare tali strutture per il rimessaggio di arredi, ombrelloni, lettini, sdraio, mosconi, etc. La chiusura dei suddetti porticati e/o tettoie, per le finalità predette, durante il periodo invernale, deve essere realizzata con elementi rimovibili e con materiali conformi a quanto stabilito nell'Art. 17. Nel caso in cui non esistano tali strutture chiudibili è possibile, altresì, individuare e recintare nell'ambito della concessione specifiche aree per una quota del 3% della superficie in concessione e comunque non superiore a 150 mq. Tali aree devono essere adiacenti al manufatto principale e individuate verso il mare, non devono occupare il fronte su strada e devono essere recintate con sistema a giorno non impattante, di altezza non superiore a 2,00 m.

-Nell'ambito Sud è vietato l'utilizzo di qualsiasi tipo di recinzione davanti alle abitazioni prospicienti l'arenile.

- la chiusura dei porticati e/o tettoie al fine dell'utilizzo a rimessaggio o per la realizzazione della delimitazione con recinzione al fine dell'utilizzo a rimessaggio, **dovrà essere preceduta da apposita comunicazione all'Amministrazione Comunale**, indicante le caratteristiche e le superfici interessate, fatte salve tutte le altre necessarie autorizzazioni con particolare riguardo alle previsioni ex Art. 19 del Decreto Legislativo 374/90."

- **art.15 comma 27** " Al fine di delimitare alcuni spazi all'interno della concessione, sono consentite modeste recinzioni di arredo di altezza massima pari a 1,00 m e se realizzate in "verde" con la posa a dimora di siepi, alberelli, eccetera, di altezza massima pari a 1,20 m. Tali arredi non devono in alcun modo impedire il passaggio sugli spazi di transito verso la spiaggia. E' fatto divieto di utilizzare tali recinzioni per delimitare i confini della concessione, ostacolare l'accesso alla spiaggia e comunque posizionarle sul fronte strada (Riviera). E' consentita la deroga alle presenti prescrizioni e la posa in dimora di siepi di altezza massima pari a 1,20 m soltanto per le concessioni che, a causa dell'erosione della spiaggia, abbiano una profondità pari a 50 m.

b) ORDINANZA BALNEARE 2010 art.4 comma 1:

lettera d) le zone concesse possono essere delimitate esclusivamente alle seguenti condizioni:

1.- solo nel periodo invernale e qualora nell'ambito della concessione non esistano specifiche aree chiuse o chiudibili quali verande, saloni ecc, ove **ricoverare e custodire beni ed attrezzature che, ancorchè amovibili, costituiscano patrimonio della ditta concessionaria**, possono essere individuate le delimitate nell'ambito della concessione, specifiche aree per un massimo di 100 mq., con una tolleranza del 20%, con sistema a giorno non impattante di altezza non superiore a mt. 2,00; sono fatte salve le più restrittive prescrizioni comunali;

1 bis. – al fine di prevenire atti vandalici e furti, è consentita, solo nel periodo invernale, l'installazione di **sistemi di protezione non impattanti lungo il perimetro dei manufatti, inclusi portici, verande e tettoie, se ai manufatti aderenti, previa comunicazione al Comune competente per territorio;**

1 ter. – è consentita l'installazione, esclusivamente nelle ore notturne, dalle ore 23,00 alle ore 5,00, di delimitazioni con rete di protezione tipo da pesca per arginare il fenomeno del randagismo e per motivi di salvaguardia della salute pubblica. Le delimitazioni dovranno essere rimosse entro le ore 6,00 del mattino seguente;

2.- le reti di protezione delle aree adibite a gioco e di cui all'art. 4 comma 1 – lett. "m", qualora le stesse siano utilizzate solo nel periodo estivo, dovranno essere rimosse al termine della stagione balneare

3.-sono fatte salve, in ogni caso, le recinzioni approvate ed inserite nel relativo titolo concessorio quali sistemi definitivi, nonchè i sistemi di interdizione di accesso alle piscine, obbligatori a termine di legge;

4.- le recinzioni esistenti approvate e le delimitazioni di cui al precedente punto 1. devono, comunque, garantire la libertà di accesso all'arenile da parte di terzi. A tal fine ogni concessionario deve mantenere accessibile almeno un varco, e comunque uno ogni 100 mt. di fronte strada, compatibilmente con gli accessi esistenti nei muretti di delimitazione dei marciapiedi realizzati dall'Amministrazione Comunale;

5.-TUTTE LE DELIMITAZIONI, anche se provvisorie, DEVONO rispondere alle vigenti normative di sicurezza; il concessionario deve, preventivamente, comunicare al Comune competente per territorio, l'installazione di dette delimitazioni; l'Amministrazione regionale è comunque manlevata da ogni possibile danno o condanna che potesse derivare dal posizionamento di tali sistemi di delimitazione;

c) ORDINANZA BALNEARE ANNO 2010 - art. 1 lettera b) : " dal **10 marzo** possono avere inizio le attività preparatorie e di allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere, che devono necessariamente essere concluse entro il **15 maggio**;

LE STRUTTURE MOBILI ED ATTREZZATURE BALNEARI DEVONO ESSERE RIMOSSE ENTRO IL 20 NOVEMBRE;

2. PROCEDURA

a) Qualsiasi tipologia di recinzione, delimitazione e chiusura invernale consentita DALLE SUDDETTE NORMATIVE, dovrà essere **PREVENTIVAMENTE COMUNICATA al Servizio Demanio Marittimo** con un' allegata planimetria che identifichi chiaramente le varie zone della concessione demaniale che verranno utilizzate per tali finalità, diverse dal turistico ricreativo.

Tali comunicazioni non daranno origine ad alcuna tipologia di istruttoria da parte dello scrivente servizio, ma verranno verificate in fase di controllo da parte degli organi di polizia, e il concessionario sarà direttamente responsabile del mancato rispetto delle disposizioni normative vigenti sia in fase di comunicazione che in fase di realizzazione.

3. TEMPISTICA

a) Tutte le comunicazioni relative alle recinzioni/delimitazioni/chiusure invernali, devono essere presentate **almeno 30 gg. prima dell'inizio dei lavori ricordando che dal 20 Novembre l'arenile deve risultare sgombero da tutte le strutture mobili e dalle attrezzature balneari. Qualora le suddette strutture una volta rimosse non vengano trasportate altrove, il ricovero all'interno della concessione,** deve avvenire esclusivamente nel rispetto di quanto stabilito al precedente punto 1) lettere a e b.

SI RICORDA CHE:

• SONO SANZIONABILI :

- LA MANCATA COMUNICAZIONE

- LA COMUNICAZIONE DIFFORME DALLO STATO DI FATTO

-LA REALIZZAZIONE DI RIMESSAGGIO DI ATTREZZATURE E DI DELIMITAZIONI DIFFORMI DA QUANTO CHIARAMENTE DISPOSTO DALLE NORME DEL PDC E DELL'ORDINANZA BALNEARE DI CUI AI PUNTI 1 A) B) C)

• OLTRE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE SEGUIRANNO LE PROCEDURE PER LA RIMOZIONE.

VARIE

H. MISURAZIONI ARENILE

1. NORMATIVA

a) PIANO DEMANIALE COMUNALE – art. 15 comma 9: “.....La misurazione della profondità della spiaggia verrà effettuata dagli uffici tecnici comunali due volte l’anno in autunno ed in primavera.

2. PROCEDURE

a) Per l’anno 2010 sono state previste n. 3 misurazioni (indicativamente in primavera – fine estate – autunno). I concessionari vengono avvisati con apposita nota contenente il calendario delle date e gli orari in cui, il tecnico del Servizio demanio marittimo effettuerà il sopralluogo. Durante il sopralluogo è richiesta la presenza del concessionario o suo tecnico incaricato e a misurazione effettuata verrà redatto e firmato congiuntamente, apposito verbale. Il canone demaniale viene calcolato, salvo conguaglio, sulla base di tali misurazioni.

b) La media delle suddette misurazioni dell’arenile, che a partire dal 2006 è stato costantemente monitorato a seguito di ripascimenti ed erosioni, sarà la nuova superficie in concessione e pertanto il titolo concessorio che presenta superfici discordanti dalla effettiva situazione attuale, sarà aggiornato con apposita suppletiva.

c) Successivamente all’adeguamento dei titoli concessori, le misurazioni verranno effettuate esclusivamente in presenza di forti fenomeni di erosione o ripascimento, dietro richiesta del concessionario o secondo disposizioni d’ufficio e comunque massimo due volte l’anno come previsto dal comma 9 – art.15 del PDC.

I. SPIAGGE LIBERE

1. NORMATIVA

a) PIANO DEMANIALE COMUNALE - Art. 14 – UTILIZZAZIONE DELLE ZONE LIBERE

1. Le zone libere comprendono l'arenile libero adiacente alla battigia, i corridoi di transito perpendicolari alla litoranea e le spiagge libere.
2. L'arenile libero ha dimensione minima di 5 m a partire dalla linea di battigia. Tale fascia svolge la funzione di percorso pedonale lungo la riva.
3. Sull'arenile libero non sono ammesse installazioni di alcun tipo. In ogni caso dovranno essere rispettate le ordinanze della Capitaneria di Porto competente riguardanti l'arenile libero ed i percorsi di accesso al mare.
4. I concessionari dovranno garantire uno spazio di almeno 5 m tra le diverse concessioni per il libero accesso al mare; sono fatte salve le situazioni esistenti, inamovibili o fisse, con esclusione delle cabine, per le quali dovrà Piano Demaniale Comunale comunque essere garantito un corridoio di libero transito a carico di entrambi i confinanti per almeno 2,5 m ciascuno.
5. Facendo salve le concessioni demaniali balneari esistenti, comprensive di spiagge concesse a corpi militari, al Porto Turistico ed all'Amministrazione Comunale, è previsto almeno il mantenimento della superficie esistente destinata a spiaggia libera, con la previsione di tendere al raggiungimento del limite minimo previsto dal PDM del 20%, non comprendendo nel calcolo le aree non balneabili per espressa previsione legislativa e/o regolamentare. Tale previsione, trova la giusta definizione in un quadro di concertazione con i concessionari, il cui fronte della concessione supera i 100 m, attraverso un progetto finalizzato al recupero, anche attraverso la traslazione dei fronti attuali, di superfici da destinare a spiaggia libera, da realizzarsi entro due anni dall'approvazione del PDC.
6. Le spiagge libere sono destinate a garantire il libero accesso al mare e la libera sosta sull'arenile a tutti i cittadini, che all'uopo possono utilizzare ombrelloni, sedie, a sdraio od altre attrezzature comunque denominate, che dovranno essere rimosse al tramonto del sole e senza dover sostenere alcun onere. Tali zone non possono essere affidate in concessione.
7. L'Amministrazione Comunale dovrà dotare le zone libere dei servizi minimi necessari. I servizi minimi devono essere realizzati con strutture fisse solo per servizi igienici e mobili per gli altri servizi e non possono coprire più del 3% del totale dell'area destinata a spiaggia, e comunque con una superficie massima di 25 m², libera e la superficie comunque pavimentata non può superare il 15% dell'area destinata a spiaggia libera e comunque con una superficie massima di 150 m². I predetti servizi consistono in n. 2 servizi igienici, distinti per uomini e donne, uno dei quali con caratteristiche tecniche tali da permettere l'accesso alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Si dovranno, inoltre, realizzare sistemi di docce con riscaldamento solare. L'Amministrazione deve utilizzare le spiagge libere come laboratori di sostenibilità e pertanto dette strutture dovranno essere di tipo ecocompatibile con autosufficienza energetica idrica e fognaria (fonti rinnovabili), al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo.
8. L'Amministrazione Comunale dovrà assicurare l'agevole accessibilità della spiaggia libera anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
- 8.bis La realizzazione delle opere comprese nel precedente comma è da considerarsi al di fuori e oltre la percentuale di superficie coperta e pavimentata realizzabile ai sensi del precedente comma 7, a condizione che tali opere non siano state realizzate precedentemente all'approvazione del presente piano.
9. L'Amministrazione Comunale dovrà inoltre curare la periodica pulizia di tali tratti di spiaggia. L'Amministrazione comunale potrà, eventualmente, utilizzare cooperative sociali per svolgere in dette aree i servizi di pulizia, salvamento e/o gestione di piccoli chioschi informativi e/o di ristoro.
10. Opere di urbanizzazione, attrezzature pubbliche o di pubblico interesse, ritenute necessarie dall'Amministrazione Comunale, previa redazione di studi particolareggiati e progetti esecutivi, potranno essere realizzate fino al limite a mare delle zone libere.
11. In almeno due aree libere l'Amministrazione Comunale individuerà porzioni delle stesse ove sarà consentito l'accesso con animali, come da ordinanza della Regione. Dette aree dovranno essere appositamente segnalate ed attrezzate con l'indicazione dell'orario di utilizzo e delle relative prescrizioni d'uso. Dette aree inoltre, dovranno essere dotate di accesso indipendente.

b) PIANO DEMANIALE COMUNALE - Art. 15 comma 29 " E' vietata l'installazione di strutture di servizio di impianti sportivi, ad eccezione di quelle mobili da utilizzare in occasione di particolari eventi espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale."

c) PIANO DEMANIALE COMUNALE - Art. 23 comma 3" Le attività sportive veliche agonistiche del "wind-surf", non praticabili in altri posti, vanno esercitate nell'area di spiaggia libera compresa tra la concessione n. 99 e la concessione n. 100.

2. PROCEDURA

a) Le richieste di **utilizzo occasionale e temporaneo** di porzioni di spiaggia libera, **per eventi e/o manifestazioni di pubblico interesse** devono essere inoltrate al Servizio Demanio marittimo almeno 30 gg. prima dell'evento e/o manifestazione con apposita **istanza in bollo (ALLEGATO N. 8)** corredata di:

- elaborato grafico indicante le esatte superfici da occupare
- planimetria e prospetto dai quali risultino la tipologia e la natura delle installazioni previste per l'organizzazione degli eventi e/o manifestazioni.
- programma dettagliato della manifestazione/evento
- ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria **pari ad € 31,00=** da versarsi sul c/c postale **n. 4655 intestato a "Comune di Pescara – Rilascio autorizzazione per eventi e manifestazioni"**
- **n. 1 marca da bollo da € 14,62= da apporre sull'autorizzazione.**

Si ricorda di inoltrare richiesta anche al:

- al Servizio SUAP – Ufficio di Polizia amministrativa per la specifica autorizzazione di cui agli artt. 68 80 T.U.L.P.S.;
- al Servizio Sportello Unico Ambiente per le autorizzazioni relative agli impianti di diffusione sonora;
- all'Agenzia delle Dogane per la relativa Autorizzazione ai sensi **dell'art. 19 del D.L.vo n. 374/90, qualora sia prevista l'installazione di strutture;**

3. TEMPISTICA

a) Le istanze di cui al **punto 2 a)** devono essere presentate con l'apposita modulistica **almeno 30 gg. prima dell'inizio dell'evento per consentire l'adeguata istruttoria.** Le autorizzazioni saranno rilasciate compatibilmente con l'attività organizzativa della Cooperativa che ha in gestione le spiagge libere, e fatte salve tutte le altre le autorizzazioni necessarie, con contestuale inoltro della stessa alla Capitaneria di Porto e alla Polizia Municipale.

b) Le occupazioni delle porzioni di spiaggia libera **saranno soggette al pagamento del canone demaniale in rapporto alla superficie occupata e alla durata dell'occupazione.**

1. NORMATIVA

a) PIANO DEMANIALE COMUNALE - art. 20 – CARTELLONISTICA

- 1.** E' vietata l'apposizione di cartelli, striscioni in qualsiasi materiale e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino la vista del mare, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo.
- 3.** Per ogni concessione deve essere previsto, in un luogo ben visibile, uno spazio per affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell'Amministrazione Comunale o altri Enti competenti.
- 4.** L'Amministrazione provvederà alla apposizione della numerazione delle concessioni attraverso un più ampio progetto di arredo urbano.

b) ORDINANZA BALNEARE 2010 art. 3 comma 2 lettera g) "DURANTE LA STAGIONE BALNEARE E' VIETATO effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione di manifesti e lancio degli stessi a mezzo velivoli;

3 . COSTI

L. DIRITTI DI ISTRUTTORIA

I costi delle procedure (diritti di istruttoria, marche da bollo, spese contrattuali) necessari ad ottenere autorizzazioni e/o concessioni) variano a seconda del tipo di procedimento. Per tutte le attività di istruttoria tecnica ed amministrativa relative al Servizio Demanio Marittimo del Comune di Pescara sono vigenti le seguenti tariffe, reperibili anche sul sito web del S.U.A.P. di Pescara:

Pagamento dei diritti di istruttoria, mediante versamento su C.C. Postale n. 4655 intestato a "Comune di Pescara – Servizio di Tesoreria" indicando sulla ricevuta di versamento la tipologia della pratica relativa.

LE ONLUS SONO ESENTI DAL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA

Tipologia pratica diritti di istruttoria:

I. € 110,00 per predisposizione di:

- licenze demaniali suppletive
- licenze di subingresso
- rinnovi di concessioni demaniali

II. € 31,00 per predisposizione di:

- Autorizzazioni affidamento in gestione ex art. 45/bis Codice della Navigazione
- Autorizzazioni art. 24 Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione
- Autorizzazione eventi e manifestazioni

M. MARCHE DA BOLLO

Le marche da bollo da € 14,62= sono previste:

- sulle ISTANZE DI Autorizzazioni ex art. 45/bis C.N.
- sulle ISTANZE DI Licenze di subingresso
- sulle ISTANZE DI Autorizzazioni art.24 R.d.C.N.

- sulle Autorizzazioni ex art. 45/bis C.N.
- sulle Licenze di subingresso
- sulle Autorizzazioni art.24 R.d.C.N.

LE ONLUS SONO ESENTI DA BOLLI AI SENSI DELL'ART.8 DELLA L. 266 DEL 11/08/91

4 . MODULISTICA

Al fine di uniformare e semplificare le procedure relative alla presentazione di istanze di vario genere, sono stati predisposti i seguenti Modelli:

- **Allegato n. 1** – Domanda di affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione (D6 –SID)
- **Allegato n. 2** - Domanda di Subingresso (D4 –SID)
- **Allegato n. 3** - Istanza per AUTORIZZAZIONE TRANSITO MEZZI TARGATI
- **Allegato n. 4** - Istanza per AUTORIZZAZIONE LIVELLAMENTI SU AREE DEL PROGETTO RICAMA
- **Allegato n. 5** – COMUNICAZIONE PER LIVELLAMENTI
- **Allegato n. 6** – COMUNICAZIONE OMBREGGI – art.15 comma 23 PDC
- **Allegato n. 7** - Istanza per AUTORIZZAZIONE POSIZIONAMENTO STRUTTURE MOBILI STAGIONALI
- **Allegato n. 8** - Istanza per AUTORIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI
- **Allegato n. 9** – Domanda di Variazione al contenuto della concessione (D3 – SID)

La Carta dei Servizi e tutta la modulistica allegata alla stessa, sarà reperibile sul sito INTERNET del

Comune di Pescara



, all' URP e presso gli uffici del Servizio Demanio

Marittimo e Occupazione suolo pubblico.

5 . INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Il Servizio Demanio Marittimo e Occupazione suolo Pubblico adotta gli strumenti utili ad assicurare la piena informazione dei clienti/utenti circa le modalità di prestazione dei servizi.

In particolare:

- a) fornisce, tramite gli addetti, tutte le informazioni verbali necessarie al cliente/utente affinché possa presentare in modo chiaro e completo la propria istanza;
- b) predispone, per ogni procedimento indicato, apposita modulistica che consenta ai clienti/utenti di individuare celermente e chiaramente i dati necessari alle presentazioni delle istanze;
- c) informa tempestivamente, con comunicazioni dirette alle associazioni degli imprenditori e con comunicazioni indirette alla generalità dei clienti/utenti, tramite mezzi di comunicazione di massa, circa ogni eventuale variazione delle modalità di erogazione del servizio;
- d) informa tempestivamente i clienti/utenti della eventuale programmata interruzione dell'erogazione del servizio, tramite mezzi di comunicazione di massa;

e) indica esplicitamente, in ogni atto di diniego, l'Autorità alla quale poter presentare ricorso e i termini entro cui poterlo fare.

6. DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

I procedimenti riportati sulla presente Carta dei Servizi Demanio Marittimo sono disciplinati principalmente da:

- Codice della Navigazione Marittima approvato con R.D. del 30.03.1942 e dal relativo Regolamento di attuazione;
- PDM regione Abruzzo;
- PDC Comune di Pescara approvato con Delibera C.C. n. 164 del 12/11/2007;
- ORDINANZE BALNEARI regione Abruzzo
- ORDINANZE BALNEARI Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Di Pescara
- L. 96/2006 (Finanziaria 2007)
- Norme tecniche del Piano Regolatore vigente
- DPR 380/2001 e succ. modifiche ed integraz.

Per tutte le normative non citate espressamente, sono consultabili:

- il sito www.demaniomarittimo.com nella sezione normativa e giurisprudenza

- il sito www.comune.pescara.it nelle sezioni:

